



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
CONCESSIONE
DELLE AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI
CIRCHI E DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

Approvato con deliberazione del C.C n. 26 del 28/04/1999

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione di aree comunali per l'installazione e per l'esercizio dei circhi equestri, di attività dello spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, sia a carattere temporaneo sia in sede fissa.

Art. 2 - Definizione di spettacolo viaggiante e classificazione dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, anche con carattere stabile. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.
2. Considerato che l'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è stato abrogato dalla legge 24/12/1993 n. 537 e successivo regolamento di D.P.R. del 21/4/1994 n. 394, sono considerati parchi di divertimento, disciplinati dall'art. 10 della Circ. Min. Turismo del 29 settembre 1989 n. 4803/TB30, i complessi di attrazione di spettacolo viaggiante insistenti su di una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi connessi.
3. Le suddette attività, i trattenimenti e le attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi tenuti dal competente Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono esclusi dalla disciplina della predetta legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

4. I parchi di divertimento di cui al comma 2 sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
 - b) parchi di seconda categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le quindici e le ventinove, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
 - c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o almeno quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni o di quello previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

5. I circhi equestri sono classificati nelle seguenti cinque categorie:
 - a) circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
 - b) circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse maggiore del tendone da 40 a 44 metri;
 - c) circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse maggiore del tendone da 35 a 38 metri;
 - d) circhi di quarta categoria da 350 a 500 posti ed asse maggiore del tendone da 31 a 34 metri;
 - e) circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse maggiore del tendone da 20 a 28 metri.

Art. 3 – Classificazione delle aree.

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento sono divise in due categorie:
 - a) attività a carattere temporaneo per periodi inferiori ai 60 gg. continuativi;
 - b) attività a carattere stanziale in sede fissa per periodi superiori all'anno solare.

Art. 4 – Piano di Settore

1. Al fine di realizzare e promuovere le attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento verrà predisposto uno specifico Piano di Settore che indicherà tutte le aree di proprietà comunale dove sarà possibile svolgere le attività di cui all'art. 2.
2. Il piano di Settore, redatto ai sensi dell'art. 9 legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni, individuerà due categorie di aree tenendo conto della suddivisione effettuata al precedente art. 3, e quindi in relazione al periodo di utilizzo delle aree.
3. La Giunta Comunale approva con Delibera il Piano di Settore delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
4. Stante le disposizioni dell'art. 9 legge 18 marzo 1968 n. 337, l'elenco è aggiornato periodicamente ed almeno una volta l'anno mediante atto deliberativo della Giunta Comunale.

5. Dette aree saranno individuate all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico, e nell'ambito di altre riconosciute idonee ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici, equamente distribuite per zone di decentramento, in relazione alla consistenza degli spazi ed ai fruitori potenziali.
6. Le aree da attrezzare per lo svolgimento delle attività di circo o parchi di divertimento devono essere dotate di impianto fisso antincendio ai sensi del Punto 7.6 del titolo VII del D.M. 19/08/96, deroghe potranno essere concesse su parere del Comando dei Vigili del Fuoco.
7. Per le aree in cui è prevista l'installazione di singole attrazioni è sufficiente che sia presente in ciascuna di esse un numero adeguato di estintori portatili. Inoltre qualora ritenuto necessario dal competente Servizio Strade e Fognature, le aree per lo svolgimento delle attività di circo o parchi di divertimento devono essere attrezzate con idonei impianti di scarico muniti di vasche di decantazione.
8. Per ogni area compresa nel Piano di Settore sarà predisposta la planimetria e saranno indicati: gli organici dei parchi di divertimento, l'elenco ed i periodi di esercizio delle attrazioni da installare nell'arco di ogni anno solare.
9. L'organico del parco per ciascuna area o parco di divertimento è costituito dall'elenco degli esercenti e dal numero delle attrazioni, per le quali è stata rilasciata la relativa licenza di esercizio e concessione d'area.
10. Il Dirigente del Settore Interventi Economici può inoltre concedere, in occasione di sagre, feste di Quartiere, festività civili o religiose, l'utilizzo di Vie o Piazze o di altre aree pubbliche, per l'installazione di piccoli punti di spettacolo viaggiante e per l'esibizione degli artisti di strada.
11. L'elenco del Piano di Settore di cui al primo comma del presente articolo viene affisso all'Albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ed è tenuto a disposizione degli interessati presso il competente ufficio Manifestazioni Servizio Turismo del Settore Interventi Economici.
12. Analoga procedura è eseguita in occasione di ogni aggiornamento dell'elenco del Piano di Settore.
13. Il Piano di Settore è redatto in relazione alle seguenti analisi:
 - a) indagini sulla situazione urbanistico ambientale;
 - b) indagini su aree a destinazione d'uso urbanistica a verde pubblico già comunali e suscettibili, sulla base di bacini di utenza, ad accogliere nuove attività;
 - c) indagini sulle aree che normalmente vengono richieste alle circoscrizioni per lo svolgimento di attività temporanee (feste di Quartiere, festività civili o religiose);
 - d) analisi di altre iniziative che prevedano lo svolgimento di attività similari;
 - e) valutazione delle distanze minime fra attività similari eventualmente esercitate su aree private.

Art. 5 - Concessione delle aree e rilascio delle licenze di esercizio.

1. Le aree di cui all'art. 1 vengono concesse direttamente ai singoli esercenti dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante, nonché agli organizzatori esercenti parchi di divertimento, purché muniti dei Nulla Osta di cui all'art 7 della Legge 18/03/68 n. 337.
2. Le concessioni delle aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e parchi di divertimento sono temporanee, per periodi non eccedenti 60 giorni, eventualmente prorogabili con deroga rilasciata dal Dirigente del Settore Interventi Economici.
3. Per singole attrazioni, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde o in altre aree idonee, possono essere rilasciate concessioni annuali con atto deliberativo della Giunta Comunale.
4. Le aree in questione potranno altresì essere concesse per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi durante i quali le stesse non vengono utilizzate dagli spettacoli viaggianti e dai circhi.
5. La competenza istruttoria delle richieste per l'occupazione di suolo pubblico relative all'esercizio attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi è attribuita all'Ufficio Manifestazioni Servizio Turismo Settore Interventi Economici, che provvede, inoltre, alla compilazione delle graduatorie di cui al successivo art. 7.
6. L'attività istruttoria dell'Ufficio Manifestazioni, relativamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico e di esercizio di attività, si conclude con il rilascio di un unico atto comprendente: la licenza di P. S. di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., e la concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento comunale previsto dal D. Leg.vo n. 446/97.

CAPO II - SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 6 - Modalità di concessione delle aree e di esercizio delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento.

1. Al rilascio della concessione delle aree per le singole attrazioni di spettacolo viaggiante e per i parchi di divertimento ed all'adozione degli atti conseguenti si provvede secondo i criteri e le modalità previsti dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti.
2. La domanda di esercizio attività e di occupazione delle aree, da presentarsi in marca da bollo da L. 20.000, dovrà specificare:
 - a) le generalità complete del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito postale, il numero di codice fiscale, recapito telefonico).

- b) elenco dei familiari a seguito e degli altri soggetti contitolari della concessione con il compito di gestire parte delle attrazioni proposte con specificazione del tipo di rapporto instaurato con essi.
- c) La tipologia e le caratteristiche dimensionali e la precisa denominazione e la fotografia dell'attrazione.
- d) Il periodo di utilizzo e l'ubicazione dell'area o del parco del quale si richiede la concessione, le esatte misure di ingombro del materiale utilizzato (casce, pedane, cancelli, ecc. ...).

Inoltre dovrà essere allegato:

- e) Licenza rilasciata dal Comune di residenza valida per l'anno in corso.
 - f) Copia dell'Assicurazione R.C.
 - g) Copia del certificato di collaudo annuale, in corso di validità, statico e impianto elettrico ed idraulico per le attrazioni a motore.
 - h) Copia di ogni altra documentazione tecnica per il parere della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. o della Commissione Tecnica Comunale.
3. Con il ricevimento della comunicazione di avvio di procedimento e di disponibilità dell'area l'esercente dovrà presentare entro 10 giorni:
- a) Copia della denuncia Inizio Attività S.I.A.E.;
 - b) Ricevuta del deposito cauzionale, con importo indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui al presente comma, da versarsi presso l'Ufficio Economato.
 - c) Ricevuta di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP
 - d) Ricevuta di pagamento della tassa smaltimento rifiuti giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento della Tosap nei medesimi termini, con le stesse modalità e con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.
 - e) La documentazione richiesta dal competente Ufficio Manifestazioni.
4. La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è rilasciata sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi del successivo art. 7.
5. La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento, viene rilasciata secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi del citato art. 7.
6. L'occupazione del suolo pubblico da parte dei concessionari e' vincolato al rispetto di tutte le norme previste dai vigenti Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana, nonché di tutte le leggi e norme vigenti in materia.
7. Nel caso di spettacoli viaggianti con animali il rilascio della licenza di esercizio e' subordinato al preventivo parere favorevole del Servizio Veterinario della competente A.U.S.L., previo accertamento della Commissione Provinciale di Vigilanza, così come previsto dalla legge n. 59 del 13/3/93.

8. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione, qualora non svolte da organizzatore titolare di nulla osta di cui all'art. 7, della Legge 18.3.1968 n. 337, sono affidate all'Ufficio Manifestazioni.

Art. 7 - Disciplina generale per la formazione delle graduatorie di anzianità relative alla concessione delle aree per lo spettacolo viaggiante e i parchi di divertimento.

1. Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in specifiche graduatorie di anzianità suddivise per ogni area o parco e tipo di attrazione, e formulate sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b), c), d) del successivo 5 comma del presente articolo.
2. L'inserimento degli esercenti in dette graduatorie e' effettuato dall'Ufficio Manifestazioni ogni qualvolta viene inoltrata la domanda, di cui al 2 comma dell'art. 6, la concessione d'uso delle aree, da presentarsi al protocollo comunale entro il mese di febbraio di ogni anno.
3. A tal fine l'esercente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione attestante, per ogni tipo di attrazione, la relativa anzianità di esercizio.
4. Le graduatorie sono approvate con atto deliberativo della Giunta e vengono tenute costantemente aggiornate dal competente Ufficio Manifestazioni.
5. Tale ufficio, predispone, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco o area, distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di frequenza al parco dell'esercente con attrazione appartenente alla medesima tipologia, punti 5 per anno;
 - b) anzianità di domanda senza frequenza dell'esercente con attrazione appartenente alla medesima tipologia, punti 2 per anno. L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;
 - c) anzianità di esercizio dell'esercente con la medesima attrazione, punti 1 per anno;
 - d) anzianità di appartenenza dell'esercente, alla catègoria, in base al numero attribuito dal Dipartimento dello Spettacolo, punti 0,5 per anno.
6. La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq. 3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui ai precedenti punti a), b), c), d), ma inserita in apposita graduatoria di presenza nel parco.

7. Il punteggio di cui alla precedente lettera a) rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata e' sostituita con altra dello stesso tipo, purché la superficie d'ingombro di quest'ultima non superi quella occupata dalla precedente attrazione. In caso di eccedenza il punteggio sarà ridotto di 15 punti. La sostituzione potrà essere consentita una volta ogni triennio di partecipazione, e sempre che gli aumenti di superficie non impediscano la collocazione di altre attrazioni aventi diritto.
8. Ai fini della formulazione della suddetta graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra di diverso tipo rispetto quelle esistenti nel parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta perdita di punteggio.
9. Il possesso del requisito di cui alla precedente lettera c), potrà essere documentato dall'esercente, attraverso specifica dichiarazione rilasciata dalle organizzazioni di categoria. A tal fine il periodo massimo valutabile e' di 10 anni.
10. La somma dei punteggi parziali così ottenuta, determina il punteggio globale e la posizione in graduatoria per ogni specifica area o parco.
11. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggior anzianità di frequenza all'area o parco.
12. Le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico dell'area o parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione del Sindaco, sentito il Dirigente del Settore Interventi Economici.
13. Nell'ambito dell'area o parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare attrazioni "novità", attività complementari, nel rispetto della composizione organico del parco ed indipendentemente dalle graduatorie di anzianità.
14. La superficie di cui al comma precedente, viene determinata, in sede di definizione dell'organico dell'area o parco, da parte dal Dirigente del Settore Interventi Economici.
15. Sono considerate novità quelle attrazioni, provviste di autorizzazione del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte dell'area o parco, e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti nel parco stesso.
16. Sono considerate attività complementari ai parchi - "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato, i banchi di pop-corn ed i banchi per la somministrazione di alimenti e bevande", particolarmente attrezzati per l'attività continuativa da svolgersi al seguito dei parchi di divertimento. La collocazione di dette attività non dovrà, in alcun modo, ostacolare il funzionamento delle attrazioni.
17. I titolari delle attività complementari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le leggi ed i regolamenti che disciplinano la specifica attività, nonché le disposizioni cui al presente regolamento.

18. I titolari delle attività complementari in cui si svolga la produzione e confezionamento di sostanze alimentari devono produrre, in allegato alla domanda di assegnazione del posto, copia autenticata dell'autorizzazione, di cui art. 2 legge 283/1962.

Art. 8 - Rinunce all'assegnazione e sostituzioni di attrazione.

1. L'esercente che intende rinunciare alla domanda di assegnazione della concessione dell'area deve comunicarlo per iscritto tempestivamente e comunque 30 giorni prima della data richiesta di inizio di esercizio, al competente Ufficio Manifestazioni.
2. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi, l'esercente perde il punteggio di anzianità di frequenza acquisito ai sensi dell'art. 7 comma lett. a). Per validi motivi si intende: ricovero ospedaliero, maternità e puerperio, grave malattia, servizio militare, temporanea mancanza della attrazione per cause indipendenti dalla volontà dell'esercente (incendio, furto ecc.)
3. Alla stessa sanzione soggiace l'esercente che omette di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
4. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.
5. Per aspettativa si intende l'assenza per un periodo determinato dal parco o dall'area, che non comporta la perdita di alcun punteggio o diritto acquisito.
6. In caso di sostituzione di attrazione con altra, che però è esistente nel parco, le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori all'attrazione da sostituire sempre che ciò non comporti l'esclusione di attrazioni già partecipanti e nel rispetto de "l'Organico di parco", al punteggio complessivo, ottenuto dall'esercente, sarà applicata una riduzione di 30 punti.
7. Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni, che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiarerà di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione verrà dall'Amministrazione Comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione o della stagione estiva. Inoltre, solo per il periodo di quella manifestazione o stagione estiva, non saranno consentiti agli abituali concessionari, sostituzioni della propria attrazione con altra uguale o simile a quella in questione.

Art. 9 - Subingresso.

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione in caso di decesso del titolare di attrazione, comporta il riconoscimento del punteggio acquisito dal dante causa, relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) comma 5 dell'art. 7, ai discendenti in linea diretta o collaterali, purché in possesso dell'autorizzazione del competente Dipartimento dello Spettacolo.

2. Nell'ipotesi in cui a subentrare nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile, sottoscritto da tutti gli aventi diritto, con quale venga designato titolare della concessione dell'area un unico soggetto.
3. Il trasferimento in proprietà di un'attrazione dello spettacolo viaggiante, per atto tra vivi nel caso di cessazione totale dell'attività del cedente, dà diritto al riconoscimento del punteggio acquisito dal dante causa, relativamente ai requisiti di cui al comma 5 dell'art. 7, alle seguenti condizioni:
 - a) Il subentrante deve essere in possesso dell'autorizzazione del competente Dipartimento dello Spettacolo.
 - b) Il cedente deve aver maturato un'anzianità di frequenza all'area o parco di almeno 5 anni, e rinuncia previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ad ogni diritto acquisito nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10- Divieto di subconcessione e di sostituzione di attrazione autorizzata

1. Il titolare della concessione è tenuto ad installare l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione.
2. Ogni subconcessione, comunque simulata, che abbia lo scopo di eludere la disposizione di cui al comma precedente, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per tre anni dalla relativa area comunale.

Art. 11 - Modalità di gestione dell'attività. Regolamento interno e obblighi dei concessionari

1. L'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni Sindacali stabilisce:
 - 1) la data di inizio e termine del tradizionale Luna Park estivo
 - 2) gli orari di funzionamento quotidiano
 - 3) i termini di installazione e di smontaggio
 - 4) le modalità di ricovero dei mezzi di carico e dei carri di abitazione
2. Il titolare dell'attrazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni del comma precedente.
3. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente nella conduzione dell'attività; egli può essere coadiuvato dai componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti. E' fatto obbligo di impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.
4. Per le società legalmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione dipartimentale, la gestione dovrà essere curata dal legale rappresentante o da persona designata dai soci, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Dipartimento del Consiglio dei Ministri.

Art. 12 - T. O. S. A. P. - T. A. R. S. U. .

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché al pagamento della tassa smaltimento rifiuti giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento della Tosap nei medesimi termini, con le stesse modalità e con le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.
2. Dell'avvenuto pagamento delle tasse comunali, faranno fede le ricevute, che dovranno essere allegate alla documentazione di cui al comma 3 dell'art.6, il ricevimento della comunicazione di avvio di procedimento e di disponibilità dell'area
3. Il mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni, per almeno due anni.

Art. 13 - Posizionamento di carovane e carriaggi.

1. Il posizionamento delle carovane e degli automezzi costituenti abitazione dei titolari della concessione e dei carriaggi dovrà avvenire nei luoghi indicati dal competente Ufficio Manifestazioni, previo parere della Polizia Municipale e dell'Ufficio Viabilità.
2. I proprietari delle predette attrezzature dovranno provvedere, a proprie spese e tramite gli Enti o gli uffici che gestiscono i servizi, alla raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché a chiedere l'allacciamento di eventuali utenze.
3. Gli interessati sono tenuti, inoltre, alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 14 - Sospensioni, revoche ed esclusioni.

1. Le inadempienze alle norme del presente Regolamento comportano la sospensione temporanea della concessione in atto ed in caso di recidiva la revoca della stessa, nonché nei casi di particolare gravità, l'esclusione da tutti gli elenchi del Piano di Settore nel territorio comunale.
2. I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono adottati dal Dirigente Settore Interventi Economici.

CAPO III - CIRCHI EQUESTRI

Art. 15 - Requisiti e adempimenti per la concessione delle aree per i circhi equestri.

1. Gli esercenti di imprese circensi che intendono installare il proprio circo sulle apposite aree comunali devono presentare domanda almeno **4 mesi** prima della data prevista per l'installazione.

2. Nella domanda gli interessati dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza, recapito telefonico ed eventuale altro recapito nonché caratteristiche dell'attrazione; inoltre, dovrà essere indicata l'area della quale si richiede la concessione ed il periodo di tempo durante il quale si intende esercitare attività, comprensivo di quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature consistenti l'attrazione.
3. Per i circhi in caso di molteplicità di richieste per la stessa area e per lo stesso periodo, si procederà all'assegnazione dell'area medesima, dando priorità al circo di categoria superiore.

Art. 16 - Disposizioni sanitarie e di sicurezza relative all'esercizio dell'attività.

1. Prima che l'impresa circense si installi sul territorio comunale dovrà produrre il Nulla Osta rilasciato dal competente servizio della A.U.S.L. dell'ultimo Comune presso il quale ha svolto la propria attività.
2. L'Amministrazione Comunale, al momento dell'arrivo delle strutture del circo, dovrà richiedere al competente servizio A.U.S.L., a completamento della procedura, per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività, il parere favorevole allo stato sanitario, ed al rispetto del benessere degli eventuali animali al seguito utilizzati nello spettacolo o detenuti a semplici fini espositivi.
3. L'impresa circense, inoltre, dovrà produrre valida documentazione comprovante la stipula di specifici contratti con le Aziende speciali, relativi alla rimozione dei rifiuti, delle deiezioni degli animali e delle acque nere prodotti.
4. I direttori e titolari di circo, in attesa della formazione di una Commissione incaricata di verificare l'applicazione di quanto stabilito dal protocollo ENC e ENPA, si impegnano ad osservare protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di allevamento degli animali al seguito dei Complessi circensi.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, potrà essere negata o sospesa per la violazione del sopraindicato protocollo e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla Legge 12.11.1993 n. 473 in caso di recidiva condanna.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 - Sgombero dell'area.

1. Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo o dell'attrazione spettacolo viaggiante dispone di 3 giorni di tempo per lo sgombero dell'area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.
2. Gli inadempienti saranno assoggettati, oltre che alle sanzioni previste dal presente regolamento, anche a quelle di cui ai vigenti regolamenti comunali di Igiene e Polizia Urbana. L'Amministrazione Comunale potrà negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di che trattasi in aree cittadine fino a quattro anni successivi dall'accertamento delle violazioni dell'obbligo di cui al primo comma.

Art. 18 - Deposito cauzionale

1. A tutela di eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'esercizio attività o in ogni modo imputabili all'esercente, e per il rimborso di eventuali oneri dovuti e non corrisposti, sarà richiesta ai concessionari (titolari delle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante, contestualmente all'avvio di procedimento), idoneo deposito cauzionale da versarsi presso l'Ufficio Economato. Il deposito cauzionale costituisce altresì garanzia per gli adempimenti di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
2. La Giunta Comunale approva con Delibera la quota di deposito cauzionale, in base alla categoria di appartenenza del circo e dell'attività di spettacolo viaggiante e di cui il comma precedente.
3. Nell'eventualità siano accertati dei danni al patrimonio pubblico e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento, e non abbia provveduto al pagamento di oneri dovuti, il competente Ufficio Manifestazioni che ha rilasciato la licenza di esercizio e di concessione all'occupazione dell'area, procederà alla riscossione dell'intero ammontare dell'intero deposito cauzionale.

Art. 19 - Responsabilità civile.

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i terzi di cui al comma 2 lettera f dell'art. 6.

CAPO V – SANZIONI

Art. 20 - Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione e la revoca della concessione, nonché nei casi di esclusione da tutti i parchi di divertimento, le infrazioni al presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e con le modalità e procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Norme transitorie e finali:

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la graduatoria prevista dall'art. 7 sarà redatta sulla base delle risultanze d'ufficio e della documentazione prodotta dagli interessati e dalle organizzazioni sindacali di categoria, relative ai **cinque** anni precedenti l'anno di approvazione del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge del 18 marzo 1968 n. 337 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento in materia, nonché dello Statuto del Comune.
3. La disciplina prevista dal presente Regolamento per la concessione delle aree comunali per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri è applicabile all'esercizio delle medesime attività che si svolgono su aree private, che abbiano, nei vigenti strumenti urbanistici, destinazione analoga a quelle di cui al precedente art. 4.

Art. 22 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di cui all'art. 95 dello Statuto Comunale.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO	PAG.1
ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI EQUESTRI.	PAG.1
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.	PAG.2
ART. 4 - PIANO DI SETTORE	PAG.2
ART. 5 - CONCESSIONE DELLE AREE E RILASCIO DELLE LICENZE DI ESERCIZIO.	PAG.4

CAPO II - SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO

ART. 6 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.	PAG.4
ART. 7 - DISCIPLINA GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E I PARCHI DI DIVERTIMENTO.	PAG.6
ART. 8 - RINUNCE ALL'ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONI DI ATTRAZIONE.	PAG.8
ART. 9 - SUBINGRESSO.	PAG.8
ART. 10- DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE AUTORIZZATA	PAG.9
ART. 11 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ. REGOLAMENTO INTERNO E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI	PAG.9
ART. 12 - T. O. S. A. P. - T. A. R. S. U.	PAG.10
ART. 13 - POSIZIONAMENTO DI CAROVANE E CARRIAGGI.	PAG.10
ART. 14 - SOSPENSIONI, REVOCHE ED ESCLUSIONI.	PAG.10

CAPO III - CIRCHI EQUESTRI

ART. 15 - REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE PER I CIRCHI EQUESTRI.	PAG.10
---	--------

ART. 16 - DISPOSIZIONI SANITARIE E DI SICUREZZA RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.	PAG.11
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI	
ART. 17 - SGOMBERO DELL'AREA.	PAG.12
ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE	PAG.12
ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE.	PAG.12
CAPO V – SANZIONI -	
ART. 20 - SANZIONI.	PAG.13
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ART. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI.	PAG.13
ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE.	PAG.13